

Credito Iva 1 trimestre 2023, invio del modello TR

Scade martedì 2 maggio 2023 (in quanto 30 aprile e 1° maggio sono giorni festivi), il termine entro il quale è possibile presentare il **modello TR** per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2023 (art. 8 commi 2-3 del DPR 542/99).

Si considerano tempestive anche le istanze inviate entro tale termine, ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (C.M. n. 195/99).

L'art. 38-*bis* comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del **credito IVA**, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

- esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
- effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA (in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti);
- svolgimento dell'attività da parte di soggetto non

residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all'art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all'art. 35-ter del DPR 633/72;

- effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.

In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel **modello F24** anche con altri tributi, contributi e premi (art. 8 comma 3 del DPR 542/99).

L'istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale deve essere presentata avvalendosi del modello TR approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020. Tale modello e le relative istruzioni per la compilazione sono stati **aggiornati** lo scorso 14 marzo al fine di:

- sostituire l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (Ue) 679/2016;
- modificare i quadri TA e TB per tenere conto della riduzione delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle disposizioni di favore previste sino alla fine del 2022;
- cambiare in "Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale" la descrizione del codice 3 riportata nella "Tabella generale dei codici di carica" presente nelle istruzioni.

Aggiornati i software di compilazione e controllo

La nuova versione del modello è da utilizzare a partire dal **1° aprile 2023**; tuttavia, ci si può avvalere della precedente sino al prossimo 2 maggio. Si ricorda che il 31 marzo è stata resa disponibile anche la nuova versione dei software di compilazione e controllo.

Il modello TR deve essere presentato esclusivamente **per via telematica**:

- direttamente dal soggetto passivo;
- tramite un intermediario abilitato di cui all'art. 3 commi 2-*bis* e 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti).

(MF/ms)